



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
Città Metropolitana di Catania

N° 95 del 22/12/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2025. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO. APPROVAZIONE C.C.D.I. APPLICATIVO DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA ANNUALITÀ ECONOMICA 2025. - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno 22... del mese di Dicembre alle ore 20.30 minuti seguenti nella sala delle adunanze del Comune di San Pietro Clarenza, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori :

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	Presente	Assente
1	SANTONOCITO	VINCENZO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	TOMASELLO	LUCIANO	VICE SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	DELIA	DESIREE DANIELA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	SAPIENZA	MARIA ELENA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	CAVARRA	ANDREA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	

Presiede il Geom. Vincenzo Santonocito – Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Di Fede

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta sotto riportata, relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri e le attestazioni prescritti dalle leggi regionali n° 48/1991 e n° 30/2000

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 22/12/2025

FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2025. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO. APPROVAZIONE C.C.D.I. APPLICATIVO DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA ANNUALITÀ ECONOMICA 2025. - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA.

PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CHE in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

CHE, rispettivamente, gli artt. 79 e 80 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE il c. 1. dell'art. 79 del su citato CCNL prevede che:

1. *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”;

CHE il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1 come di seguito riportato:

2. *“Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

- i commi 3 e 4 del predetto articolo indicano le risorse che possono essere quantificate, anche una tantum, per alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

- i commi 5, 6 e 7 dettano specifiche indicazioni operative e richiamano la disciplina di costituzione del fondo risorse decentrate dall'anno 2023, con disapplicazione delle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nello stesso articolo 79;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CIIE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 il quale ha stabilito che: *"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato quantificato in **€ 91.624,14**;

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *"rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite

iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigore dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*";

RICHIAMATO ancora l'art. 79 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più specificatamente i seguenti commi:

3. *In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.*

4. *Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.*

5. *Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1,*

lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

CHE necessita provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate riguardanti la determinazione delle risorse variabili ex art. 79 comma 2 e segg. del C.C.N.L. 16/11/2022, previste nel Bilancio di previsione 2025/2027- annualità 2025, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 32 del 20/05/2025 avente ad oggetto: Art.79, comma 3, CCNL 16 novembre 2022. Stanziamento risorse incrementalì per salario accessorio per un importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018. Annualità 2025;

RICHIAMATE le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

RICHIAMATA la comunicazione prot. n.3406 del 01/04/2025 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

DATO ATTO che non è pervenuta alcuna comunicazione in merito all'inserimento di somme tra le risorse variabili del Fondo 2025;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato quantificato in € **91.624,14** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a **31** dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € **2.955,61**;

CHE per l'anno 2025 relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2025 pari a n. **28** unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **91.624,14**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTO il d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni con legge n. 69/2025 e più specificatamente l'art.14 comma 1-bis che dispone in merito alla possibilità di incremento dei fondi per il salario accessorio, scavalcando il tetto di spesa fissato dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017;

VISTA e RICHIAMATA in merito la Circolare MEF – RGS prot. n.175706 del 27/06/2025-U;

VISTA E RICHIAMATA la D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025 di costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate- ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, stabili e variabili, per l'anno 2025, in complessivi € **100.880,12**, di cui € **91.624,14** quantificate nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **9.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di €**99.992,54**, risorse variabili € **887,58**);

VISTO che con verbale n. 13 dell'08/10/2025, acquisito in data 13/10/2025 al prot. n.9535, il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato positivamente la costituzione del Fondo risorse di cui alla suddetta D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025;

DATO ATTO che sono state verificate le disponibilità di Bilancio sui capitoli di personale per l'anno 2025, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della spesa anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, giusta comunicazione prot. n. 11065 del 26/11/2025;

CONSIDERATO che questa Amministrazione con deliberazione di G.M. n. 89 del 27/11/2025 ha ritenuto di destinare una quota della capacità assunzionale residua, al netto delle assunzioni programmate, pari a complessivi € 29.106,00, di cui € **22.000,00** quale salario, €**5.236,00** per contributi ex CPDEL ed € **1.870,00** per IRAP, ad integrazione della parte stabile del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale per il corrente anno 2025 costituito, in via provvisoria, con D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025, anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con successiva destinazione, in sede di contrattazione decentrata, di parte delle risorse al Fondo delle EE.QQ.;

VISTO CHE con il superiore provvedimento la G.M. ha fornito al Responsabile del Settore Personale le linee di indirizzo per l'integrazione delle risorse ai sensi del ex articolo 14, comma 1 bis) del D.L. n. 25/2025 ai fini della costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, come di seguito riportato:

a) incremento ex articolo 14, comma 1 bis) del D.L. n. 25/2025, introdotto dalla Legge di conversione n. 69/2025 - delle risorse stabili di un importo di € 29.106,00, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap;

b) acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla costituzione definitiva del Fondo dell'anno 2025 con asseverazione in merito al rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento di cui trattasi nonché sull'utilizzo/ripartizione delle risorse finanziarie decentrate annuali;

VISTO il verbale n.18 del 03/12/2025 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sull'integrazione del fondo 2025 previsto con delibera di G.M. n. 89 del 27/11/2025;

RICHIAMATA la D.D. n. 53 – 1002 R.G. del 09/12/2025 con la quale si è proceduto, per l'anno 2025, alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 al fine di destinare le risorse complessive così come quantificate, al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 80 del medesimo CCNL 16/11/2022 e quant'anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con successiva destinazione, in sede di contrattazione decentrata, di parte delle risorse al Fondo delle EE.QQ.;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate stabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2025, è quantificato, in via definitiva, giusta D.D. n.53 -1002 -R.G. del 09/12/2025, in complessivi €**121.992,54**, di cui € **91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €**30.368,40** non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate variabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2025, è quantificato, in via definitiva, giusta D.D. n.53 R.G. del 09/12/2025, in complessivi €**887,58**, quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

CHE, per l'anno 2025, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile e variabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, è costituito in via definitiva, giusta D.D. n. 53 – 1002 R.G. del 09/12/2025, in complessivi €**122.880,12** di cui €**91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €**31.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse

decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di **€121.992,54** e risorse variabili **€887,58**);

TENUTO CONTO che il suddetto Fondo per le risorse decentrate 2025 – Parte stabile e variabile, così come sopra definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2025, così come complessivamente quantificato nell'allegato prospetto A, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il parere in ordine alla costituzione definitiva, anche ai fini dell'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n.25/2025 di cui trattasi, è da acquisire in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali de qua;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 anno 2025, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.17 del 16/06/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 88 del 27/11/2025 di individuazione e nomina della composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi degli artt. 7 c.3 e 8 c.2 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

VISTO CHE con delibera di G.M. n. 91 del 09/12/2025 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2025;

CHE le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 18/12/2025, in sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 16/11/2023, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa ed individuale;

VISTA la presente ipotesi di C.C.D.I. applicativa del CCNL 16/11/2022 per l'annualità 2025 approvata tra le parti in data 18/12/2025;

DATO ATTO che in data 18/12/2025, con nota prot. n. 11974 è stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione ai fini della costituzione definitiva ed utilizzo/destinazione risorse anno 2025;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti acquisito in data 22/12/2025, prot. n. 20, qui allegato, in ordine alla costituzione di cui alla D.D. n. 53 – 1002 R.Gr. del 09/12/2025 anche ai fini dell'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n.25/2025 di cui trattasi nonché sull'utilizzo/ripartizione delle risorse finanziarie decentrate annuali de qua applicativa del CCNL 16/11/2022, contenuta nel verbale di Delegazione trattante sottoscritto tra le parti;

VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte economica 2025, redatte dai Responsabili del Servizio Risorse Umane e Finanziario;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è effettuata con atto dell'organo di governo;

CHE il suddetto contratto collettivo decentrato integrativo deve essere trasmesso ai sensi dell'art. 8 c. 9 del C.C.N.L. 16/11/2022, in uno alle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

RITENUTO, necessario, proporre all'Amministrazione:

- di prendere atto del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, costituito, in via definitiva, per l'anno 2025, giusta D.D. n. 53 – 1002 R.G. del 09/12/2025, in complessivi **€122.880,12** di cui **€91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€31.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di **€121.992,54** e risorse variabili **€887,58**);

- di destinare le suddette risorse pari a complessivi **€122.880,12**, così come quantificate, al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, come da prospetto "Allegato B" quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di cui **€102.880,12** al Fondo risorse annuali ed **€ 20.000,00** al Fondo delle EE.QQ, ai sensi dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, così come approvato in sede di contrattazione decentrata;

DI APPROVARE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo applicativo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del personale dipendente non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza annualità economica 2025, di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 79 e art. 80 del C.C.N.L. 16/11/2022 sopra indicato;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipuladel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo applicativo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del personale dipendente non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza annualità economica 2025, di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all'art. 79 e art. 80 del C.C.N.L. 16/11/2022 sopra indicato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni – Enti Locali;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 e 16/11/2022;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.

DI PRENDERE ATTO del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, costituito in via definitiva, per l'anno 2025, giusta D.D. n. 53 – 1002 R.G. del 09/12/2025, in complessivi **€122.880,12** di cui **€91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€31.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di **€121.992,54** e risorse variabili **€887,58**);

DI DESTINARE per l'anno 2025 le suddette risorse pari a complessivi **€122.880,12**, così come quantificate, al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, come da prospetto "Allegato B" quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, di cui **€102.880,12** al Fondo risorse annuali ed **€20.000,00** al Fondo delle EE.QQ, ai sensi dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, così come approvato in sede di contrattazione decentrata;

DI APPROVARE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo applicativo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del personale dipendente non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza annualità economica 2025, di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate

alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all’art. 79 e art. 80 del C.C.N.L. 16/11/2022 sopra indicato;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo applicativo del CCNI Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del personale dipendente non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza annualità economica 2025, di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – parte stabile e parte variabile di cui all’art. 79 e art. 80 del C.C.N.L. 16/11/2022 sopra indicato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;

DI RISERVARSI la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2025, in applicazione del C.C.N.L. 16/11/2022 nonché di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;



DI TRASMETTERE ai sensi dell’art. 8 comma 9 del CCNL 16/11/2022 il C.C.D.I.applicativo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del personale dipendente non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza annualità economica 2025, corredato dalle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Risorse Umane nonché ai Responsabili di Settore dell’Ente, per quanto di competenza, l’adozione dei provvedimenti necessari alla successiva attuazione degli accordi di cui trattasi;

DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio e nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione livello 1 – “Personale”, sottosezione livello 2 – “Contratti integrativi”;

DI PROPORRE l’adozione dell’immediata esecutività del presente provvedimento.

Il Responsabile del 7° Settore
Dott.ssa Angela Sorge



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA UTILIZZO FONDO 2025

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 80 CCNL 16/1/2022 Fondo risorse decentrate: utilizzo	Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 commi 1 e 2 (ivi incluse le risorse residue disponibili di cui all' art. 68 c.1 per risorse stabili residue anno precedente non integralmente utilizzate ex art. 17 c. 5 CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018)	€ 122.880,12
	quota risorse da destinare al Fondo E.Q. UTILIZZO RISORSE 2025	€ 20.000,00 € 102.880,12
	Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i costi ed i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti	€ 33.818,83
	Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'2x-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, costo per il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza.	€ 10.908,00
ARTICOLO 80 COMMA 1	Al netto delle risorse relative all'incremento di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 poste nel fondo 2018 ma a valere dall'anno 2019	€ -
	Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.	€ -
	TOTALE RISORSE NECESSARIE NON REGOLATE DAL CONTRATTO	€ 44.726,83
	UTILIZZO RISORSE	€ 58.153,29



ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA A	a) premi correlati alla performance organizzativa;	€ 8.691,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA B	b) premi correlati alla performance individuale;	€ 3.724,71
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA C	c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis CCNL 21/05/2018;	€ 1.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA D	d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;	€ 16.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA E	e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84;	€ 16.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA F	f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;	€ 7.000,00
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA G	g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter CCNL 21/05/2018;	€
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA H	h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) CCNL 21/05/2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;	€
ARTICOLO 80 COMMA 2 LETTERA J	i) differenziali stipendiali finanziate con risorse stabili;	€ 4.850,00
ARTICOLO 81 COMMA 4	quota risorse di cui all'art. 79 c.2 lett. c) correlate al raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili	€ 887,58
TOTALE RISORSE UTILIZZATE		€ 58.153,29
TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE		€ 0,00

COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
(Città Metropolitana di Catania)

Relazione illustrativa ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		18/12/2025 sottoscrizione preintesa - ipotesi di C.C.D.I. economico 2025
Periodo temporale di vigenza		Anno 2025
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): – Segretario Comunale – Presidente; – Responsabili dei Settori – Componenti; Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 16/11/2022 ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL – CISL FP – UIL FPL – CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI RSU;
Soggetti destinatari		PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Fondo Risorse finanziarie decentrate ex art. 79 del CCNL 16/11/2022 (risorse stabili e variabili) Anno 2025. Costituzione definitiva, ripartizione ed utilizzo risorse decentrate ex art. 80 del CCNL 16/11/2022;
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
		Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 e s.m.i. il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025/2027, giusta delibera di G.M. n. 57 del 07/08/2025
	E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009	
	La Relazione della Performance per l'anno 2024 non è stata ancora validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009	
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di costituzione delle risorse accessorie)

A) Illustrazione di quanto disposto ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate 2025 per il contratto integrativo

PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CHE in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

CHE, rispettivamente, gli artt. 79 e 80 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE il c. 1. dell'art. 79 del su citato CCNL prevede che:

1. "La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali: tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.":

CHE il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1 come di seguito riportato:

2. "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21/05/2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

- i commi 3 e 4 del predetto articolo indicano le risorse che possono essere quantificate, anche una tantum, per alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

- i commi 5, 6 e 7 dettano specifiche indicazioni operative e richiamano la disciplina di costituzione del fondo risorse decentrate dall'anno 2023, con disapplicazione delle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nello stesso articolo 79;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di

crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;
- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la *“Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013”* (in luogo delle decurtazioni previste dall'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 il quale ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017; cosiddetta *“Riforma Madia della Pubblica Amministrazione”*, ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite *“invalicabile”* per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite *“invalicabile”* per la costituzione del fondo stesso è stato quantificato in **€ 91.624,14**;

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”*;

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la

definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo “regime assunzionale” e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*;

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*;

RICHIAMATO ancora l'art. 79 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate: costituzione” e più specificatamente i seguenti commi:

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

CHE necessita provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate riguardanti la determinazione delle risorse variabili ex art. 79 comma 2 e segg. del C.C.N.L. 16/11/2022, previste nel Bilancio di previsione 2025/2027- annualità 2025, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 32 del 20/05/2025 avente ad oggetto: Art.79, comma 3, CCNL 16 novembre 2022. Stanziamento risorse incrementalmente per salario accessorio per un importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018. Annualità 2025;

RICHIAMATE le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

RICHIAMATA la comunicazione prot. n.3406 del 01/04/2025 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

DATO ATTO che non è pervenuta alcuna comunicazione in merito all'inserimento di somme tra le risorse variabili del Fondo 2025;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato quantificato in € **91.624,14** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a **31** dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € **2.955,61**;

CHE per l'anno 2025 relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2025 pari a n. **28** unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **91.624,14**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTO il d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni con legge n. 69/2025 e più specificatamente l'art.14 comma 1-bis che dispone in merito alla possibilità di incremento dei fondi per il salario accessorio, scavalcando il tetto di spesa fissato dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017;

VISTA e RICHIAMATA in merito la Circolare MEF - RGS prot. n.175706 del 27/06/2025-U;

VISTA E RICHIAMATA la D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025 di costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate- ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, stabili e variabili, per l'anno 2025, in complessivi € **100.880,12**, di cui € **91.624,14** quantificate nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **9.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di € **99.992,54**, risorse variabili € **887,58**);

VISTO che con verbale n. 13 dell'08/10/2025, acquisito in data 13/10/2025 al prot. n.9535, il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato positivamente la costituzione del Fondo risorse di cui alla suddetta D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025;

DATO ATTO che sono state verificate le disponibilità di Bilancio sui capitoli di personale per l'anno 2025, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della spesa, giusta comunicazione prot. n. 11065 del 26/11/2025;

CONSIDERATO che questa Amministrazione con deliberazione di G.M. n. 89 del 27/11/2025 ha ritenuto di destinare una quota della capacità assunzionale residua, al netto delle assunzioni programmate, pari a complessivi € **29.106,00**, di cui € **22.000,00** quale salario, € **5.236,00** per contributi ex CPDEL ed € **1.870,00** per IRAP, ad integrazione della parte stabile del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale per il corrente anno 2025 costituito, in via provvisoria, con D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025, anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con successiva destinazione, in sede di contrattazione decentrata, di parte delle risorse al Fondo delle EE.QQ.;

VISTO CHE con il superiore provvedimento la G.M. ha fornito al Responsabile del Settore Personale le linee di indirizzo per l'integrazione delle risorse ai sensi del ex articolo 14, comma 1 bis) del D.L. n. 25/2025 ai fini della costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, come di seguito riportato:

a) incremento ex articolo 14, comma 1 bis) del D.L. n. 25/2025, introdotto dalla Legge di conversione n. 69/2025 - delle risorse stabili di un importo di € **29.106,00**, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap;

b) acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla costituzione definitiva del Fondo dell'anno 2025 con asseverazione in merito al rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento di cui trattasi nonché sull'utilizzo/ripartizione delle risorse finanziarie decentrate annuali;

VISTO il verbale n.18 del 03/12/2025 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'integrazione del fondo 2025 ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n.25/2025 previsto con delibera di G.M. n. 89 del 27/11/2025;

RICHIAMATA la D.D. n. 53 - 1002 R.G. del 09/12/2025 con la quale si è proceduto, per l'anno 2025, alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 al fine di destinare le risorse

complessive così come quantificate, al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex art. 80 del medesimo CCNL 16/11/2022 e quant'anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con successiva destinazione, in sede di contrattazione decentrata, di parte delle risorse al Fondo delle EE.QQ.:

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate stabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2025, è quantificato, in via definitiva, giusta D.D. n.53 – n.1002 R.G. del 09/12/2025, in complessivi €121.992,54, di cui €91.624,14, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 30.368,40 non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate variabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2025, è quantificato, in via definitiva, giusta D.D. n.53 – n.1002 R.G. del 09/12/2025, in complessivi €887,58, quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

CHE, per l'anno 2025, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile e variabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, è costituito in via definitiva, giusta D.D. n.53 – n.1002 R.G. del 09/12/2025, in complessivi €122.880,12 di cui €91.624,14, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed €31.255,98 quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di €121.992,54 e risorse variabili €887,58);

TENUTO CONTO che il suddetto Fondo per le risorse decentrate 2025 – Parte stabile e variabile, così come sopra definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2025, così come complessivamente quantificato nell'allegato prospetto A, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il parere in ordine alla costituzione definitiva, anche con l'applicazione dell'incremento ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n.25/2025 di cui trattasi, è da acquisire in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali de qua;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 anno 2025, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 88 del 27/11/2025 di individuazione e nomina della composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi degli artt. 7 c.3 e 8 c.2 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

VISTO CHE con delibera di G.M. n. 91 del 09/12/2025 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2025;

CHE le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 18/12/2025, in sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 16/11/2023, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificata a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa ed individuale;

VISTA la presente ipotesi di C.C.D.I. applicativa del CCNL 16/11/2022 per l'annualità 2025 approvata tra le parti in data 18/12/2025;

VISTO che il parere in ordine alla costituzione definitiva di cui alla D.D. n.53 – n.1002 R.G. del 09/12/2025 è da acquisire, anche ai fini dell'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n.25/2025 di cui trattasi, in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali de quo;

SI CHIEDE cortesemente a Codesto Ill.mo Collegio di rilasciare la prevista certificazione in merito al controllo sulla compatibilità dei costi ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. e di bilancio di cui all'art. 40, del medesimo decreto, sulla costituzione definitiva del fondo risorse annuali 2025, anche ai fini dell'asseverazione in merito al rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n.25/2025 nonché sull'utilizzo/ripartizione delle risorse finanziarie decentrate annuali ex art. 80 del CCNL 16/11/2022 contenute nell'ipotesi di C.C.D.I. - Annualità 2025;

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse dell'anno 2025:

Sulla base dei criteri di cui sopra le risorse stabili sinora destinate e risultano utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 80, comma 1 Ccnl 19/21 Differenziali progr. ec storiche Fondo P.E.I.A. complessivo € 33.818,83	€ 38.668,83
Art. 80, comma 2 lett.j), Ccnl 19-21 Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili € 4.850,00	
Art. 80 c. 1 Ccnl 19-21 Ind. Comparto quota carico fondo € 10.908,00	€ 10.908,00
Art. 80, comma 2, lett.a) -b) Ccnl 19-21 -lett. a) Performance organizzativa € 8.691,00 -lett. b) Performance individuale € 3.724,71	€12.415,71
Art. 80, comma 2, lett.c) Ccnl 19-21 Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis	€1.000,00
Art. 80, comma 2, lett.d) Ccnl 19-21 Indennità turno, reperibilità, festivo	€16.000,00
Art. 80, comma 2, lett. e) Ccnl 19-21 -indennità per specifiche responsabilità	€16.000,00
Art. 80 comma 2, lett.f) Ccnl 19-21 -indennità di funzione art.97 e servizio esterno ex art.100	€7.000,00
Art. 80, comma 2, lett.g) Ccnl 19-21	€0
Quota risorse ex art. 79 c.2 lett.c) Ccnl 19-21 (Art. 81 c.4 Ccnl 19-21)	€887,58
Totale risorse complessive destinate al Fondo 2025	€ 102.880,12
Quota risorse stabili destinate al Fondo E.Q.	€ 20.000,00
Totale risorse costituite 2025	€ 122.880,12

L'Amministrazione con deliberazione di G.M. n. 57 del 07/08/2025 ha adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2025/2027. - L'intendimento dell'Amministrazione è comunque quello di riuscire ad incentivare il personale ad un aumento della qualità/quantità della prestazione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Dott.ssa Angela Sorge



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Rag. Maria Giovanna Pellegrino



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
(Città Metropolitana di Catania)

Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo risorse decentrate anno 2025, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e delle norme contrattuali di comparto, di cui in ultimo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, è stato quantificato in via definitiva con D.D. n.53 – n.1002 R.G. del 09/12/2025 nei seguenti importi.

Le predette risorse decentrate, di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, risultano pari a complessivi **€122.880,12** di cui **€91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€31.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di **€121.992,54** e risorse variabili **€887,58**):

Descrizione	Importo
Risorse stabili ridotte (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€91.624,14
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€30.368,40
Risorse variabili (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€0
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€887,58
Totale risorse costituite	€122.880,12
Quota risorse stabili destinate al Fondo E.Q.	€ 20.000,00
Totale risorse destinate al fondo 2025	€ 102.880,12

Che, pertanto, per l'anno 2025 le suddette risorse pari a complessivi **€ 102.880,12**, così come quantificate e decurtate, vengono destinate al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 80 del C.C.N.L. 16/11/2022;

Sezione I – Risorse stabili ex art. 79 del CCNL 16/11/2022

La parte delle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in **€121.992,54**, che al netto di € 20.000,00 ammontano ad **€101.992,54**

Sezione II – Risorse variabili ex art. 79 del CCNL 16/11/2022

La parte delle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 è stata quantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 887,58.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: nessuna

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili ridotte (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€91.624,14
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€30.368,40
Risorse variabili (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€0
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€887,58
Totale risorse costituite	€122.880,12
Quota risorse stabili destinate al Fondo E.Q.	€ 20.000,00
Totale risorse destinate al fondo 2025	€ 102.880,12

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 44.726,83 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 10.908,00
Progressioni orizzontali	€ 33.818,83
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Reinquadramento personale area vigilanza art. 7 c.7 CCNL 31/03/99	
Totale	€ 44.726,83

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI e sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 58.153,29 così come di seguito suddivise ed indicate:

Descrizione	Importo
Performance organizzativa e individuale Art. 80 comma 2, lett a) e b) Ccnl 19-21 di cui: - a) € 8.691,00 organizzativa - b) € 3.724,71 individuale	€12.415,71
Art. 80, comma 2, lett.d) Ccnl 19-21 Indennità di turno Indennità di reperibilità Indennità art.24 c.1 Ccnl 14/09/2000	€16.000,00
Art. 80, comma 2, lett.c) Ccnl 19-21 Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis	€1.000,00
Art. 80, comma 2, lett. f) Ccnl 19-21 -indennità di funzione art.97 e art.100	€7.000,00
Indennità specifiche responsabilità (Art. 80, comma 2, lett. e) Ccnl 19-21)	€ 16.000,00
Compensi previsti da disposizioni di legge (Art. 80, comma 2, lett. g) Ccnl 19-21)	€0
Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento finanziate con risorse stabili (Art. 80 comma 2 lett.j) Ccnl 19-21)	€4.850,00
Quota risorse ex art. 79 c.2 lett.c) Ccnl 19-21 (Art. 81 c.4 Ccnl 19-21)	€ 887,58
Totale	€ 58.153,29

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare a seguito contrattazione

~~Voce non presente (oppure)~~ Sono ancora da regolare le seguenti somme:

Risorse ancora da regolare a seguito contrattazione	€ 0
---	-----

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 44.726,83
Somme regolate dal contratto	€ 58.153,29
Destinazioni ancora da regolare a seguito contrattazione	€0
Totale	€ 102.880,12

Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili destinate all'utilizzo per la corresponsione delle indennità e compensi (comparto, progressioni orizzontali), ammontano ad €121.992,54, che al netto di € 20.000,00 ammontano ad €101.992,54. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Sono state destinate risorse stabili per incentivi di produttività/performance 2025 € 12.415,71

Sono state destinate risorse variabili per incentivi di produttività/performance 2025 € 0

Totale risorse € 12.415,71

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):

Sono state destinate risorse stabili per p.e.i.a. 2025 pari ad € 4.850,00;

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente e annualità 2025:

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo certificato annualità 2024 - Allegato

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo.

Le risorse così come costituite, risultano in atto destinate come di seguito indicato:

Descrizione*	Importo
Art. 80, comma 1 Ccnl 19/21 Differenziali progr. ec storiche Fondo P.E.I.A. complessivo € 33.818,83	€ 38.668,83
Art. 80, comma 2 lett.j), Ccnl 19-21 Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili € 4.850,00	
Art. 80 c. 1 Ccnl 19-21 Ind. Comparto quota carico fondo € 10.908,00	€ 10.908,00
Art. 80, comma 2, lett.a) - b) Ccnl 19-21 -lett. a) Performance organizzativa € 8.691,00 -lett. b) Performance individuale € 3.724,71	€12.415,71
Art. 80, comma 2, lett.c) Ccnl 19-21 Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis	€1.000,00
Art. 80, comma 2, lett.d) Ccnl 19-21 Indennità turno, reperibilità, festivo	€16.000,00
Art. 80, comma 2, lett. e) Ccnl 19-21 - indennità per specifiche responsabilità	€16.000,00
Art. 80 comma 2, lett.f) Ccnl 19-21 -indennità di funzione art.97 e servizio esterno ex art. 100	€7.000,00
Art. 80, comma 2, lett.g) Ccnl 19-21	€0
Quota risorse ex art. 79 c.2 lett.c) Ccnl 19-21 (Art. 81 c.4 Ccnl 19-21)	€887,58

Totale risorse complessive destinate al Fondo 2025	€ 102.880,12
Quota risorse stabili destinate al Fondo E.Q.	€ 20.000,00
Totale risorse costituite 2025	€ 122.880,12

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ed impegnate in più capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2025/2027 e precisamente è imputata:

-la somma di € 49.573,28, oltre oneri riflessi, di cui €27.576,83 negli interventi e vari capitoli di spesa degli stipendi del personale dipendente del Bilancio di competenza 2025 e finanzia per €16.668,83 il differenziale storico per la progressione economica orizzontale in atto e per € 10.908,00 l'indennità di comparto a carico del fondo.

-la somma di €4.846,45 al cap. 2173 - impegno n. 195 res.2022, la somma di €10.900,00 al cap. 2173 - impegno n.232 res.2023 e la somma di € 6.250,00 al cap. 2173 - impegno n.107/1 res.2024, oltre la spesa per contributi previdenziali;

-la somma di € 60.000,00 al cap. 2173 - impegno n. 2252025 del Bilancio di competenza 2025;

- la somma di € 13.306,84 al cap. 1021 - impegno n. 226/2025 del Bilancio di competenza 2025.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 2016 e dell'anno precedente risulta rispettato

Il Fondo 2025 è stato calcolato con riferimento al Fondo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Fondo		
Fondo 2016	€ 91.624,14	
Fondo 2017	€ 91.624,14	
Fondo 2018	€ 91.624,14	
Fondo 2019	€ 91.624,14	
Fondo 2020	€ 91.624,14	
Fondo 2021	€ 91.624,14	
Fondo 2022	€ 91.624,14	
Fondo 2023	€ 91.624,14	
Fondo 2024	€ 91.624,14	
		Fondo 2025
		Somme non soggette al limite € 31.255,98
		Somme soggette al limite € 91.624,14
		Totale risorse Fondo 2025 € 122.880,12

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del Fondo 2025 come determinato dall'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n.53 - n.1002 R.G. del 09/12/2025. è imputato:

- per l'importo complessivo di €49.573,28, oltre la spesa per gli oneri riflessi ed IRAP, come segue:

-€27.576,83, oltre la spesa per contributi previdenziali, negli interventi e vari capitoli di spesa degli stipendi del personale dipendente del Bilancio di competenza 2025 e finanzia per €16.668,83 il differenziale storico per la progressione economica orizzontale in atto e per € 10.908,00 l'indennità di comparto posta a carico del fondo;

- €4.846,45, oltre la spesa per contributi previdenziali, al cap. 2173 impegno n. 195 res.2022 del Bilancio di competenza 2025;

- € 10.900,00, oltre la spesa per contributi previdenziali, al cap. 2173 impegno n.232 res.2023 del Bilancio di competenza 2025 e finanzia la PEIA programmata ed in itinere dell'anno 2023;

- € 6.25,00, oltre la spesa per contributi previdenziali, al cap. 2173 impegno n.107/1 res.2024 del Bilancio di competenza 2025 e finanzia la PEIA programmata ed in itinere dell'anno 2024;

-per la somma di € 60.000,00, oltre gli oneri riflessi dovuti per legge, al cap. 2173 – competenza - impegno n. 225/2025 del bilancio di previsione 2025/2027;

-per la somma di € 13.306,84, oltre gli oneri riflessi dovuti per legge, al cap. 1021 – competenza - impegno n. 226/2025 del bilancio di previsione 2025/2027.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dot.ssa Angela Sorge



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Rag. Maria Giovanna Pellegrino



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
Città Metropolitana di Catania

***CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE
DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA***

***FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 79 DEL
C.C.N.L. 16/11/2022 ANNUALITA' ECONOMICA 2025- RIPARTIZIONE-
UTILIZZO RISORSE ART. 80 C.C.N.L. 16/11/2022.***

V E R B A L E

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2025

PREMESSO che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

CHE in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

CHE, rispettivamente, gli artt. 79 e 80 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE il c. 1. dell'art. 79 del su citato CCNL prevede che:

1. "La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.";

CHE il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1 come di seguito riportato:

2. "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

- i commi 3 e 4 del predetto articolo indicano le risorse che possono essere quantificate, anche una tantum, per alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

- i commi 5, 6 e 7 dettano specifiche indicazioni operative e richiamano la disciplina di costituzione del fondo risorse decentrate dall'anno 2023, con disapplicazione delle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nello stesso articolo 79;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122

del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 il quale ha stabilito che: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato quantificato in € 91.624,14;

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento

accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

VISTO il decreto del 1/ marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turnover aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *"rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*;

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

RICHIAMATO ancora l'art. 79 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più specificatamente i seguenti commi:

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla

base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficiarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

CHE necessita provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate riguardanti la determinazione delle risorse variabili ex art. 79 comma 2 e segg. del C.C.N.L. 16/11/2022, previste nel Bilancio di previsione 2025/2027- annualità 2025, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 32 del 20/05/2025 avente ad oggetto: Art.79, comma 3, CCNL 16 novembre 2022. Stanziamento risorse incrementalmente per salario accessorio per un importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018. Annualità 2025;

RICHIAMATE le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio;

RICHIAMATA la comunicazione prot. n.3406 del 01/04/2025 di richiesta trasmissione specifiche comunicazioni settoriali inerente le voci e le relative poste finanziarie di salario accessorio del personale dipendente da prevedere tra le voci decentrate variabili per il corrente anno;

DATO ATTO che non è pervenuta alcuna comunicazione in merito all'inserimento di somme tra le risorse variabili del Fondo 2025;

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato quantificato in **€ 91.624,14** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a **31** dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad **€ 2.955,61**;

CHE per l'anno 2025 relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2025 pari a n. **28** unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in **€ 91.624,14**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTO il d.l. n. 25/2025, convertito con modificazioni con legge n. 69/2025 e più specificatamente l'art.14 comma 1-bis che dispone in merito alla possibilità di incremento dei fondi per il salario accessorio, scavalcando il tetto di spesa fissato dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017;

VISTA e RICHIAMATA in merito la Circolare MEF – RGS prot. n.175706 del 27/06/2025-U;

VISTA E RICHIAMATA la D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025 di costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate- ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, stabili e variabili, per l'anno 2025, in complessivi **€ 100.880,12**, di cui **€ 91.624,14** quantificate nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 9.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L.

16/11/2022 (risorse stabili di **€99.992,54**, risorse variabili **€ 887,58**);

VISTO che con verbale n. 13 dell'08/10/2025, acquisito in data 13/10/2025 al prot. n.9535, il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato positivamente la costituzione del Fondo risorse di cui alla suddetta D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025;

DATO ATTO che sono state verificate le disponibilità di Bilancio sui capitoli di personale per l'anno 2025, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della spesa anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, giusta comunicazione prot. n. 11065 del 26/11/2025;

CONSIDERATO che questa Amministrazione con deliberazione di G.M. n. 89 del 27/11/2025 ha ritenuto di destinare una quota della capacità assunzionale residua, al netto delle assunzioni programmate, pari a complessivi **€ 29.106,00**, di cui **€ 22.000,00** quale salario, **€5.236,00** per contributi ex CPDEL ed **€ 1.870,00** per IRAP, ad integrazione della parte stabile del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale per il corrente anno 2025 costituito, in via provvisoria, con D.D. n. 436 R.G. del 22/05/2025, anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con successiva destinazione, in sede di contrattazione decentrata, di parte delle risorse al Fondo delle EE.QQ.;

VISTO CHE con il superiore provvedimento la G.M. ha fornito al Responsabile del Settore Personale le linee di indirizzo per l'integrazione delle risorse ai sensi del ex articolo 14, comma 1 bis) del D.L. n. 25/2025 ai fini della costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, come di seguito riportato:

a) incremento ex articolo 14, comma 1 bis) del D.L. n. 25/2025, introdotto dalla Legge di conversione n. 69/2025 - delle risorse stabili di un importo di **€ 29.106,00**, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap;

b) acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla costituzione definitiva del Fondo dell'anno 2025 con asseverazione in merito al rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento di cui trattasi nonchè sull'utilizzo/ripartizione delle risorse finanziarie decentrate annuali;

VISTO il verbale n.18 del 03/12/2025 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sull'integrazione del fondo 2025 previsto con delibera di G.M. n. 89 del 27/11/2025;

RICHIAMATA la D.D. n. 53 - 1002 R.G. del 09/12/2025 con la quale si è proceduto, per l'anno 2025, alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 al fine di destinare le risorse complessive così come quantificate, al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 80 del medesimo CCNL 16/11/2022 e quant'anche ai fini dell'applicazione dell'art.7, comma 4 lett. u) del C.C.N.L. 16/11/2022, con successiva destinazione, in sede di contrattazione decentrata, di parte delle risorse al Fondo delle EE.QQ.;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate stabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2025, è quantificato, in via definitiva, giusta D.D. n.53 -1002 -R.G. del 09/12/2025, in complessivi **€121.992,54**, di cui **€ 91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€30.368,40** non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO che il Fondo risorse finanziarie decentrate variabili di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 per l'anno 2025, è quantificato, in via definitiva, giusta D.D. n.53 R.G. del 09/12/2025, in complessivi **€887,58**, quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

CHE, per l'anno 2025, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile e variabile - ex art. 79 del C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022, è costituito in via definitiva, giusta D.D. n. 53 - 1002 R.G. del 09/12/2025, in complessivi **€122.880,12** di cui **€91.624,14**, quantificate e ridotte in quanto soggette al limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€31.255,98** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (risorse stabili di **€121.992,54** e risorse variabili **€887,58**);

TENUTO CONTO che il suddetto Fondo per le risorse decentrate 2025 - Parte stabile e variabile, così come sopra definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2025, così come complessivamente quantificato nell'allegato prospetto A, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO che il parere in ordine alla costituzione definitiva, anche ai fini dell'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n.25/2025 di cui trattasi, è da acquisire in uno al parere sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali de qua;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 anno 2025, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.17 del 16/06/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 88 del 27/11/2025 di individuazione e nomina della composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi degli artt. 7 c.3 e 8 c.2 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

VISTO CHE con delibera di G.M. n. 91 del 09/12/2025 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2025;

CHE le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 18/12/2025, in sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 16/11/2023, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa ed individuale;

VISTA la presente ipotesi di C.C.D.I. applicativa del CCNL 16/11/2022 per l'annualità 2025 approvata tra le parti in data 18/12/2025 ;

DATO ATTO che in data 18/12/2025 , con nota prot. n. 11974 è stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione ai fini della costituzione definitiva ed utilizzo/destinazione risorse anno 2025;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti acquisito in data 22/12/2025, prot. n. 20 qui allegato, in ordine alla costituzione di cui alla D.D. n. 53 R.G. del 09/12/2025 anche ai fini dell'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, ai quali rimane subordinata l'applicazione dell'incremento ex art. 14 comma 1-bis del d.l. n.25/2025 di cui trattasi nonché sull'utilizzo/ripartizione delle risorse finanziarie decentrate annuali de qua applicativa del CCNL 16/11/2022, contenuta nel verbale di Delegazione trattante sottoscritto tra le parti;

VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte economica 2025, redatte dai Responsabili del Servizio Risorse Umane e Finanziario;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è effettuata con atto dell'organo di governo;

CHE il suddetto contratto collettivo decentrato integrativo deve essere trasmesso ai sensi dell'art. 8 c. 9 del C.C.N.L. 16/11/2022, in uno alle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

VISTA la deliberazione di G.M. n. del , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2025. Ripartizione ed utilizzo. Approvazione C.C.D.I. applicativo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del personale dipendente non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza annualità economica 2025. - Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla stipula.", giusto verbale di Delegazione Trattante del 2025, di approvazione utilizzo delle risorse stabili e variabili assegnate per l'anno 2025 ai vari istituti in applicazione del CCNL 16/11/2022;

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2025 e di seguito:

1. Della ripartizione ed utilizzo delle risorse finanziarie decentrate Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - risorse stabili - risorse variabili e Destinazione/utilizzo risorse contrattazione integrativa;
2. Del presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di San Pietro Clarenza per l'annualità economica 2025.

1) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 1 DEL C.C.N.L.16/11/2022

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2025, quantificato in applicazione del C.C.N.L. 16/11/2022, ammonta ad € 33.818,83 per P.E.O. in atto/in itinere.

Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse ai sensi dell'art. 80 comma 2 lettera j) del C.C.N.L. 16/11/2022 al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, per progressioni da attivare nell'anno 2025, pari a €4.850,00, con la previsione dei seguenti passaggi per una quota del personale dipendente a tempo indeterminato appartenente a ciascuna delle aree - ex categorie professionali A,B,C e D, avente diritto a partecipare, in servizio alla data del 1° gennaio 2025:

- area degli operatori - ex categ. A = PEO per n. 1 posizioni di sviluppo
- area degli operatori esperti - ex categ. B = PEO per n. 4 posizioni di sviluppo
- area degli istruttori - ex categ. C = PEO per n. 2 posizioni di sviluppo
- area dei funzionari ed EQ - ex categ. D = PEO per n. 0 posizioni di sviluppo

La procedura di selezione per la progressione economica all'interno delle aree ex art. 14 CCNL 16/11/2022, da indire per l'esercizio 2025, dovrà essere attivata secondo i criteri di cui al CCDI applicativo del CCNL 16/11/2022 approvato dall'ente, con adesione, ad integrazione dei criteri di cui all'art.26 del CCDI normativo sottoscritto in data 28/12/2023, dell'orientamento applicativo contenuto nel CFL244 dell'ARAN rilasciato in merito alle graduatorie della PEIA, così come sopra programmata, proposta ed approvata tra le parti in sede di contrattazione, attesa l'alimentazione delle cd. Fondo per la progressione orizzontale attraverso l'utilizzo delle risorse ivi destinate dalle disponibilità annuali.

Per l'anno 2025, in sede di contrattazione annuale, le parti, nel rispetto dell'art. 26 c.2 lett. a) del CCDI stabiliscono che intervallo di tempo dall'ultima progressione economica o differenziale stipendiale è fissato in anni due (2).

2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL' INDENNITÀ' DI COMPARTO AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 1 DEL C.C.N.L 16/11/2022

Per l'anno 2025 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a complessivi € 10.908,00.

3) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

Per l'anno 2025, le parti, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la performance organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo complessivo di € 12.415,71, di cui €8.691,00 assegnato complessivamente alla performance organizzativa - collettiva ed € 3.724,71 alla performance individuale.

Le parti approvano che l'eventuale economia di spesa verificatasi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance organizzativa (70%) ed individuale (30%), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. C DEL C.C.N.L 16/11/2022.

Sono previste specifiche indennità per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di cui all'art. 70-bis, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2025, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 80 comma 2 lett. c) del C.C.N.L. 16/11/2022 sono pari ad € 1.000,00.

5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. D DEL C.C.N.L 16/11/2022.

Sono previste specifiche indennità per turno, reperibilità, orario notturno, festivo e festivo/notturno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2025, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 80 comma 2 lett. d) del C.C.N.L. 16/11/2022 sono pari ad € 16.000,00.

6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI ART. 80 COMMA 2 LETT. E DEL C.C.N.L. 16/11/2022.

Parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento dell'indennità prevista dall'art. 80, comma 2 lett. e del C.C.N.L. 16/11/2022 da attribuire al personale dipendente, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, per compensare le specifiche responsabilità, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al personale dipendente.

Sono assegnate, per l'anno 2025, risorse pari ad € 16.000,00 al fine di corrispondere al personale dipendente individuato i compensi per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'art. 84 C.C.N.L. 16/11/2022, previa verifica del permanere delle condizioni che ne determinano l'attribuzione.

7) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART.97 ED INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL'ART. 100 C.C.N.L. 16/11/2022 - AI SENSI DELL'ART. 80 COMMA 2 LETT. F DEL C.C.N.L.16/11/2022.

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2025, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 80 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. 16/11/2022 sono pari ad € 7.000,00.

8) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI EX ART. 79 COMMA 2 LETT. C) C.C.N.L. 19-21 AI SENSI DELL'ART. 81 COMMA 4 DEL C.C.N.L 16/11/2022.

Sono previste specifiche risorse da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2025, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione dei suddetti compensi ex art. 79 comma 2 lett. c) C.C.N.L. 19-21, ai sensi dell'art. 81 comma 4 del C.C.N.L. 16/11/2022 ammontano ad € 887,58.

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE - ANNUALITÀ' 2025

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente determinate e destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività stanziati per l'anno 2025.

Descrizione spesa	Importo in euro
Risorse decentrate stabili	€121.992,54
Risorse decentrate variabili	€887,58
Totale costo contrattazione collettiva decentrata integrativa - Anno 2025	€122.880,12
Quota risorse stabili destinata al Fondo E.Q.	€20.000,00
TOTALE RISORSE ANNO 2025	€102.880,12



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 20 del 19 dicembre 2025

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' – RICHIESTA CERTIFICAZIONE PER COSTITUZIONE DEFINITIVA E UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE- ANNUALITA' 2025.

L'anno 2025 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 9:00, si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Pietro Clarenza, nominato con delibera di C.C. n. 10 del 09.05.2024, e con delibera n. 21 del 09.09.2024 a seguito di dimissioni di un componente.

Sono presenti:

Dott.ssa Concetta Petrolo, in qualità di Presidente;

Dott. Rosario Ginex, in qualità di Componente;

Dott. Francesco Gallo, in qualità di Componente.

L'Organo di revisione ha esaminato la richiesta di certificazione dell'Ufficio Gestione Risorse Umane del 18 dicembre 2025, avente ad oggetto "FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'.- RICHIESTA CERTIFICAZIONE PER COSTITUZIONE DEFINITIVA E UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE - ANNUALITA' 2025, e la documentazione ad essa allegata che di seguito si riporta:

- Determinazione Dir. N. 53 del 09/12/2025 di costituzione definitiva del Fondo 2025;
- contratto integrativo firmato
- Relazione illustrativa ai contratti integrativi;
- Costituzione fondo 2025.

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 79 e 80 del CCNL per il triennio 2019/2021;

- la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 per complessivi € 121.992,54;
- la delibera di G.C. n. 89 del 27/11/2025, relativa alla destinazione di quote del salario accessorio;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- **D.M. 17/03/2020;**

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;***

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***

- L'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i

rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Preso atto:

- della delibera di Giunta comunale n. 57 del 07/08/2025 con la quale è stato adottato il PIAO e sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo 2025, triennio 2025/2027, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando i commi 41 e 52 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018;
- della determinazione Dir. n. 436 del 22/05/2025 del Responsabile per la costituzione del Fondo per l'anno 2025;
- della determinazione Dir. n.53 del 09/12/2025 del Responsabile per la costituzione definitiva del Fondo per l'anno 2025;

¹ In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

² Gli enti possono destinare apposite risorse:

a

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione illustrativa ai contratti integrativi relativa all'anno 2025, redatta dal Responsabile ai sensi dell'art. 40 c.3 sexies, D. Lgs. 165/2001 e trasmessa all'Organo di revisione con nota prot. n. 11967 del 18/12/2025.

Verificato che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CC.NN.LL. precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare MEF – RGS prot. n. 175706 del 27/06/2025-U;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025, nel limite dell'importo complessivo di euro 121.992,54.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:00 del 19/12/2025

L'Organo di revisione



PETROLO
CONCETTA

Dott.ssa Concetta Petrolo (Presidente)



Firmato digitalmente da:

Dott. Rosario Ginex (Componente)

rosario ginex



FRANCESCO
GALLO

Dott. Francesco Gallo (Componente)

Protocollo n. 12009 del 22-12-2025

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: trasmissione parere

Mittente : PETROLO CONCETTA

Mail mittente : concetta.petrolo@pec.commercialisti.it

SETTORE 7° SERVIZI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2025. RIPARTIZIONE ED UTILIZZO. APPROVAZIONE C.C.D.I. APPLICATIVO DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA ANNUALITÀ ECONOMICA 2025. - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 5 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

San Pietro Clarenza, 22.12.2025

IL RESPONSABILE SETTORE
Dott.ssa Angela Sorge

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

San Pietro Clarenza, 22.12.2025

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Rag. Pellegrino Maria Giovanna

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'oggetto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi

DELIBERA

- 1) Di **approvare** la proposta di deliberazione di cui sopra, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria integralmente;
- 2) Di **dichiarare**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza del provvedimento.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma come segue:

Il Presidente
Geom. Vincenzo Santonocito

Assessore Anziano
Sig. Andrea Cavarra

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Eleonora Di Eede

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal 29/12/25 al 13/1/2026 Reg. N° _____

Li 29/12/25

L'Addetto all'Albo

M. Tomaseo

Il sottoscritto comunale CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Li _____

Dott. A. Mangiarratti

Il sottoscritto comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

atto dichiarato immediatamente esecutivo;

decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (Art.12 L.R. 44/91).

Li _____

Dott. A. Mangiarratti

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dott. A. Mangiarratti

S. Pietro Clarenza li _____